

Modalità e procedure per l'iscrizione e la gestione tecnico-amministrativa del Registro regionale delle associazioni pro-loco della Toscana, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della Legge Regionale n. 54 del 22 agosto 2025

1. Oggetto

Il presente Allegato A definisce le modalità operative per la formazione, la gestione e l'aggiornamento annuale del Registro regionale delle associazioni pro-loco della Toscana, nonché le procedure e i criteri per la presentazione delle domande di iscrizione, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della Legge Regionale n. 54/2025.

2. Soggetti ammessi e requisiti di iscrizione

1. Possono essere iscritte al Registro regionale delle associazioni pro-loco della Toscana:
 - a) le associazioni pro-loco iscritte negli elenchi comunali istituiti ai sensi dell'articolo 20 della Legge Regionale 61/2024, le quali sono iscritte di diritto nel Registro regionale;
 - b) associazioni pro-loco non iscritte negli elenchi comunali, in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'articolo 2, comma 5, della Legge Regionale n. 54/2025;
2. Ai fini dell'iscrizione di cui al punto 2, comma 1, lettera b), le associazioni devono:
 - a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 20, comma 3, della legge regionale Toscana n. 61/2024;
 - b) avere sede legale e svolgere la propria attività nel territorio della Regione Toscana;
 - c) riportare nella denominazione sociale il termine "pro-loco";
3. Per l'anno 2026, in sede di prima applicazione della legge e ai fini dell'istituzione del nuovo Registro regionale delle associazioni pro-loco della Toscana, si prevede che tutte le associazioni pro-loco della Toscana, comprese quelle già iscritte negli elenchi comunali, debbano presentare formale istanza di iscrizione al Registro regionale secondo le modalità di cui al punto 3 del presente Allegato A.

3. Modalità di iscrizione

1. Le domande di iscrizione al Registro regionale delle associazioni pro-loco devono essere presentate esclusivamente per via telematica, mediante il formulario regionale denominato "Registro regionale delle associazioni proloco", disponibile all'indirizzo <https://servizi.toscana.it/RT/formulari-generici>;
2. la domanda può essere compilata e trasmessa dal legale rappresentante dell'associazione pro-loco oppure da soggetto delegato dal legale rappresentante; in tal caso alla domanda deve essere allegata apposita delega, firmata digitalmente o in forma autografa dal legale rappresentante e corredata da copia del documento di identità del delegante in corso di validità. La responsabilità delle dichiarazioni rese resta in capo al legale rappresentante dell'associazione;
3. Alla domanda deve essere allegata la documentazione obbligatoria richiesta dal sistema telematico, ivi compresa:
 - a) per i soggetti di cui al punto 2, comma 1, lettera a):
 1. delega e copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità (in caso di presentazione della domanda da parte di un delegato);

2. copia del provvedimento di iscrizione all'elenco comunale;
- b) per i soggetti di cui al punto 2, comma 1, lettera b):
 1. delega e copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità (in caso di presentazione della domanda da parte di un delegato);
 2. atto costitutivo;
 3. copia dello statuto vigente dell'associazione;
 4. copia del bilancio di previsione relativo all'anno in corso;
 5. copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente;
 6. relazione descrittiva dell'associazione proloco;
 7. ricevuta pagamento bollo se soggetto al pagamento e se non si sceglie di pagare con IRIS;
4. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, salvo nei casi di esenzione, con data di emissione antecedente o contestuale alla sottoscrizione della domanda, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.ii. Il pagamento può essere effettuato tramite bollettino F23, marca da bollo oppure online tramite il portale IRIS. Per i casi di esenzione si rinvia al D.P.R. 642/1972 e al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii. Nei casi in cui il pagamento sia dovuto, deve essere allegata la ricevuta di pagamento, salvo pagamento effettuato tramite portale IRIS.

4. Termini per la presentazione delle domande e aggiornamento del Registro

1. Per l'anno 2026, le domande di iscrizione pervenute entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle presenti modalità sul BURT, sono istruite ai fini dell'inclusione nel Registro regionale annualità 2026;
2. Il decreto di approvazione del Registro annualità 2026 è adottato entro un termine massimo di quarantacinque giorni dalla scadenza del suddetto termine;
3. Le sole associazioni pro-loco ammesse nel Registro regionale annualità 2026, approvato con il decreto di cui al comma 2, possono partecipare esclusivamente all'Avviso pubblico, annualità 2026, di cui all'art. 3 della L.R. 54/2025;
4. Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2026 sono istruite ai fini dell'inclusione nel Registro regionale annualità 2027, che è aggiornato con decreto entro sessanta giorni dal termine del 31 dicembre 2026;
5. A decorrere dall'anno 2027 e per tutte le annualità successive, le domande di iscrizione pervenute dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascuna annualità sono istruite ai fini dell'inclusione nel Registro regionale dell'anno successivo, che è aggiornato con decreto entro sessanta giorni dalla scadenza del termine del 31 dicembre.
6. Il Registro approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e reso disponibile in formato aperto sulla banca dati regionale.
7. La Regione verifica annualmente la permanenza dei requisiti delle associazioni iscritte e può disporre la cancellazione dal Registro dei soggetti in cui venga accertato il venir meno di uno o più requisiti di ammissibilità;
8. La permanenza nel Registro è subordinata al mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente.

5. Istruttoria delle domande

1. L'istruttoria delle domande di iscrizione al Registro regionale delle associazioni pro-loco è svolta dagli uffici competenti del Settore *"Fondazioni regionali per la cultura. Istituzioni*

culturali e siti UNESCO. Valorizzazione del patrimonio culturale. Rievocazioni storiche. Politiche per i giovani”;

2. L'istruttoria è finalizzata alla verifica dell'ammissibilità delle domande, nonché della completezza e della regolarità delle informazioni e della documentazione fornite, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 2 della Legge Regionale n. 54/2025, all'articolo 20 della Legge Regionale n. 61/2024 e alle modalità definite dal presente Allegato.
3. Ove necessario, gli uffici competenti possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti, assegnando un termine per la relativa trasmissione, decorso il quale la domanda è istruita sulla base della documentazione disponibile.